

## Rapporto 0428

### Della Commissione speciale in materia elettorale sul messaggio 22 giugno 1953 concernente la legge sulla iniziativa popolare , sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato (del 22 giugno 1953)

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

La Commissione speciale in materia elettorale nominata nella seduta 20 aprile 1953 , che si è occupata dei progetti di legge sull' esercizio dei diritti politici (L.D.P) e sulle votazioni ed elezioni (L.V.E) , in omaggio al voto del Gran Consiglio nel senso che tutta la materia legislativa riferentesi a votazioni ed elezioni formasse un unico corpus juris , ha pure esaminato il progetto di legge sulla iniziativa popolare , sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato. Il regime attualmente in vigore è retto da un complesso di quattro leggi e un decreto legislativo : leggi 25 novembre 1892 concernenti l' iniziativa costituzionale , l' iniziativa legislativa e il referendum ; legge 3 dicembre 1892 regolante l' esercizio del diritto di revoca del Consiglio di Stato ; decreto legislativo 29 novembre 1921 che modifica alcune disposizioni procedurali delle leggi sopracitate.

Nell' intento di unificare la materia e di rendere i testi legislativi di più facile consultazione , il 9 settembre 1946 venne presentato al Gran Consiglio un progetto di legge generale regolante l' esercizio di questi diritti , progetto che , dopo alcune modifiche apportate dalla Commissione della Legislazione , venne approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 13 novembre 1946. Questo disegno di legge non entrò però mai in vigore , l' approvazione allo stesso essendo stata data con la riserva della pubblicazione contemporanea con i testi della L.D.P. e della L.V.E.

Questi due ultimi progetti di legge vennero , in seguito , rielaborati , specialmente per quanto ha tratto alla modalità delle elezioni. Nelle more della fase preparatoria e della procedura parlamentare , il Consiglio di Stato venne invitato dai rappresentanti dei partiti , nel corso della conferenza che ebbe luogo il 24 maggio 1950 , a rielaborare anche il progetto di legge che ne occupa.

La vostra Commissione ha esaminato il progetto e ritiene di proporvene l' accoglimento con le lievi modifiche che saranno rilevate in appresso.

Osserviamo in primo luogo che , nei confronti della legislazione attualmente in vigore , non vi sono innovazioni di principio : sono sempre uguali i principi informatori dei diritti di iniziativa , referendum e revoca del Consiglio di Stato e le condizioni essenziali che regolano l' esercizio degli stessi in quanto chi ha preparato il progetto si è giustamente preoccupato di non aggravarle.

Rileviamo in particolare:

- il numero delle firme prescritte per provocare la consultazione popolare è quello previsto dall' attuale legislazione , ossia : 7.000 per le iniziative costituzionali , 5.000 per l' iniziativa legislativa , 5.000 per il referendum , 11.000 per la revoca del Consiglio di Stato ;

- libertà di raccolta delle firme ;

- possibilità di presentare per la iniziativa di riforma parziale della Costituzione e per la iniziativa legislativa progetti elaborati o domande generiche.

Le innovazioni contenute nel progetto si riferiscono alla modalità dell' esercizio dei diritti di iniziativa , referendum e revoca del Consiglio di Stato ; dette innovazioni rendono più chiara e più semplice la procedura atta a provocare la consultazione popolare.

Dal punto di vista della tecnica legislativa questo progetto presenta , su quello approvato dal Gran Consiglio il 13 novembre 1946 i vantaggi di una più logica distribuzione della materia e il pregio di riportare nella legge le norme fondamentali con l' identica formulazione degli articoli costituzionali riferentesi alla materia stessa , adottati con le riforme 24 febbraio 1946 e 15 aprile 1951.

#### **A. L'iniziativa**

In questo capitolo sono contenute le norme generali che regolano la fase preparatoria , le quali fanno stato anche per il referendum e la revoca del Consiglio di Stato , riservate le particolarità di ciascun istituto.

Rileviamo alcune innovazioni tra le più importanti:

- l' esplicita affermazione che spetta sempre al Gran Consiglio di dichiarare la validità o la non validità di un' iniziativa ;

- il principio secondo cui i promotori , incondizionatamente , possono ritirare una domanda di iniziativa (questo principio vige anche in campo federale) quando a ciò siano espressamente autorizzati dai firmatari , con questa logica conseguenza : quando rimane il solo controprogetto e , analogamente , quando il Gran Consiglio accetta e , meglio , fa propria l' iniziativa , non si procede a votazione popolare , applicandosi in questo caso la procedura legislativa prevista dall' art. 32 della Costituzione con la riserva del diritto di referendum ;

- alle sanzioni della legge penale per coloro che abusano del loro diritto di firma , sottoscrivendo una lista con altro o nome o più di una volta , viene aggiunta una sanzione amministrativa - multa sino a Fr. 100 ,-- inflitta dal Dipartimento dell' interno e non dal Consiglio di Stato , come prevedeva il progetto governativo. La

Commissione ha così modificato il progetto nell' intento di uniformare questa procedura a quella in materia di contravvenzione ;

- l' orario di apertura delle Cancellerie comunali per l' apposizione delle firme , fissato nel progetto <nelle ore consuete di apertura> è stato allargato dalla Commissione nel senso che le Cancellerie comunali dovranno essere aperte a questo scopo per almeno due ore il sabato e la domenica immediatamente precedenti la scadenza del termine per la raccolta delle firme. Ciò , avuto riguardo a situazioni che possono verificarsi in piccoli Comuni.

## **B. Il referendum**

I principi informativi sottoposti a votazione popolare , quando il prescritto numero di cittadini lo chiede.

## **C. La revoca del Consiglio di Stato**

L'unico importante ritocco alle disposizioni ora vigenti concerne l' epoca della presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato. La legge 3 dicembre 1892 prevede che la domanda di revoca non può essere presentata prima che siano trascorsi quattro mesi dall' elezione integrale del Consiglio di Stato. Questo termine è stato portato ad un anno con l' aggiunta che la revoca non può essere domandata nell' ultimo anno del periodo di nomina. La procedura di revoca è di una durata piuttosto lunga , per cui mal si comprenderebbe una diversa soluzione.

Vi sono poi ragioni superiori che militano a favore di quella proposita dal messaggio governativo:

- doversi vedere il Consiglio di Stato all' opera prima di poterlo giudicare ;
- non doversi inscenare la procedura di revoca quando si è ormai alla vigilia del rinnovo dei poteri.

## **D. Modifiche proposte dalla Commissione speciale**

Salvo quelle poche , cui abbiamo precedentemente accennato , queste modifiche rivestono piuttosto carattere redazionale : sono state proposte ed adottate dalla Commissione nell' intento di rendere più chiara e più uniforme la dizione.

Eccone il dettaglio:

### **Art. 2 cpv. 1**

.... devono depositarne il testo , firmato....

### **Art. 3 cpv. 1**

Se l'iniziativa chiede la riforma....

### **Art. 4 cpv. ....**

a) il testo dell' iniziativa. Se si tratta....

### **Art. 5 cpv. 3**

Chiunque firma più di una volta o con un nome non suo è punito dal Dipartimento dell' interno con una multa fino a Fr. 100 .-- , secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

cpv. 4 Sono riservate le penalità previste dal Codice penale.

### **Art. 6 cpv. 2**

aggiunta : .... , e in ogni caso , per almeno due ore il sabato e la domenica immediatamente precedenti la scadenza del termine per la raccolta delle firme.

cpv. 3 Il Municipio annuncia entro 24 ore l' avvenuto deposito , nonché gli orari di apertura della Cancelleria Comunale , meditante risoluzione pubblicata all' albo.

### **Art. 9 marginale**

Accertamento delle firme; nullità

cpv. 1 .... il Consiglio di Stato procede all' accertamento delle firme valide.

### **Art. 10 cpv. 3**

.... il Gran Consiglio delibera sulla domanda in conformità della presente legge.

### **Art. 21**

Modificata la marginale come segue: <Iniziativa legislativa ; procedura speciale> e stralcio dell' ultimo cpv.

### **Art. 31**

Il secondo comma viene avulso per costituire l'art. 32.

NB. - Gli articoli Seguenti avranno pertanto la numerazione aumentata di un'unità.

### **Per la Commissione speciale:**

Poretto , relatore

Borella A. - Borella F. - Censi -

Lafranchi - Olgiati - Pellegrini P.-

Tettamanti - Verda P.